

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO  
PROVINCIA DI BOLOGNA

***REGOLAMENTO GENERALE***  
***DELLE***  
***ENTRATE TRIBUTARIE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 23.12.1998.

Publicato all'Albo Pretorio dal 22.01.1999 al 06.02.1999.

Modificato con deliberazioni consiliari n. 3 del 18.2.1999 - n. 28 del 14.4.1999, n. 2 del 15.2.2000, n. 18 del 30.3.2001, n. 25 del 29.03.2007, n. 26 del 20.04.2010 e n. 1 del 10.03.11.

## INDICE

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
- ART. 4 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
- ART. 5 - ALIQUOTE E TARIFFE

### **TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### CAPO I . GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 6 - FORMA DI GESTIONE
- ART. 7 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

#### CAPO II : DENUNCE E CONTROLLI

- ART. 8 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO
- ART. 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
- ART. 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE
- ART. 12 - DIRITTO DI INTERPELLO

#### CAPO III : PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- ART. 13 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
- ART. 14 - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

#### CAPO IV . CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART. 15 - CONTENZIOSO
- ART. 16 - AUTOTUTELA
- ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

### **TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

- ART. 18 - RISCOSSIONE
- ART. 19 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO
- ART. 20 – RIMBORSI
- ART. 20 BIS - COMPENSAZIONE
- ART. 21 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

**TITOLO IV: SANZIONI**

ART. 22 - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 23 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'

ART. 23 BIS – RIDUZIONE DELLE SANZIONI

ART. 24 - CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE  
DELLE SANZIONI

ART. 24 BIS - INTERESSI

**TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 25 - NORME FINALI

ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto altro rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "Funzionario Responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale Responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "Responsabile" del settore /servizio il funzionario cui risulta affidata, mediante atto del Sindaco, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore/servizio;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o comunque l'entrata avente natura tributaria.

### **ART. 2 - AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento adottato, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dall'art. 50 della legge 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **ART. 3 - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a futura legge.

2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

### **ART. 4 - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

3. A decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti o situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## **ART. 5 - ALIQUOTE E TARIFFE**

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e delle tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

## **TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **ART. 6 - FORMA DI GESTIONE**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
3. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere scegliendo motivatamente una delle modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lettera b) del D. lgs. 446/97.

#### **ART. 7 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. I poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo sono affidate al Funzionario Responsabile del Servizio tributi.
2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
  - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
  - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
  - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) cura il contenzioso come disposto dall'art. 15;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 16 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 17;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;

i) pone il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernente le entrate tributarie.

3. In accordo con il Funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di assenza od impedimento.

## **CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI**

### **ART. 8 - DICHIARAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

Il mancato adempimento del termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al Rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già constatata la violazione.

## **ART. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, ed in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta Comunale, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.  
In particolare per il contribuente che versi correttamente ma tardivamente il tributo senza applicare l'istituto del ravvedimento operoso, il Funzionario responsabile del tributo inviterà, con semplice comunicazione, il medesimo ad integrare il versamento con l'importo dovuto per sanzioni ed interessi nella misura prevista dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs 472/97, assegnando un termine perentorio per il versamento.  
Per la fattispecie non vige il limite di cui al precedente art. 21 comma 1.
5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

## **ART. 10 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI**

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dall'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati o pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi pubblici o per l'installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con le modalità concordate.

## **ART. 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.



2. Ove possibile, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici comunali.

#### **ART. 12 - DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il Funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto di interpello.

#### **CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

##### **ART. 13 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO**

1. Per l'attività di accertamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni di leggi vigenti in materia.

2. Al fine di agevolare il contribuente nella consultazione della legge di riferimento, ad ogni copia di regolamento richiesto in allegato verranno distribuiti copie dei D.Lgs. 507/93 e 504/92.

##### **ART. 14 - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Comma 2: cassato

#### **CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

##### **ART. 15 - CONTENZIOSO**

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario

responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del Funzionario responsabile, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

## **ART. 16 - AUTOTUTELA**

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatosi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna, qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostra la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché dall'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o soggetto passivo;

- b) b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso soggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Comma 6: cassato

## **ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

## **TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **ART. 18 - RISCOSSIONE**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario od operata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto dal Funzionario responsabile del tributo.

5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del Servizio riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

## **ART. 19 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un numero di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3 del D. Lgs. 507/93.

4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

## **ART. 20 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Comma 2 - Abrogato

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche a mezzo raccomandata con r.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. Qualora il funzionario responsabile in sede di attività di accertamento rilevi situazioni che danno luogo a rimborso può provvedere d'ufficio, previa notifica al contribuente.

## **ART. 20 BIS – COMPENSAZIONE**

1. In ottemperanza dell'art. 1 comma 165 della legge 296 del 27/12/2006, Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, procede alla definizione delle modalità con cui effettuare la compensazione delle somme a debito con quelle a credito riferite a tributi esclusivamente comunali diversi ed a annualità diverse e lo comunica al contribuente.

## **ART. 21 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e di cui all'art. 9 del presente Regolamento e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 150,00.

4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (compresi interessi).

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **TITOLO IV - SANZIONI**

### **ART. 22 - GRADUAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Compete al Funzionario Responsabile del tributo l'applicazione delle sanzioni tributarie nel rispetto di tutti i principi e limiti fissati nei D. lgs. 471, 472, 473/97.

### **ART. 23 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'**

1. E' esclusa la punibilità per violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

### **ART. 23 BIS - RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

1. A seguito della definizione con adesione del contribuente, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le sanzioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la posizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. In ogni caso la misura delle sanzioni, non può essere inferiore ad un quarto dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, salva la riduzione ad un ottavo ex lege n. 218/2009. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

### **ART. 24 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI**

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19.

### **ART. 24 BIS - INTERESSI**

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente, si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente, eventualmente aumentato o diminuito nei limiti previsti dalla vigente normativa con apposita delibera consiliare.

## **TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 25 - NORME FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

### **ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1<sup>a</sup> gennaio 1999.

2. E' abrogata la D.C. 32 del 15/5/98;

3. E' abrogato il Regolamento per le entrate di modica entità approvato con D. C. 16 del 27/2/98.

REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
AI TRIBUTI COMUNALI  
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE



## **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO.**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 Giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

## **ART. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio Comunale, prima della notifica dell'accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **ART. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE**

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, redatto secondo il disposto del D.L. 218/97, al quale il contribuente potrà ottemperare con il pagamento, entro 15 gg. dalla ricezione dell'invito a comparire, in luogo della comparizione per la definizione dell'accertamento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

#### **ART. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo raccomandata A.R. o consegnandolo direttamente all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima o comunque sino alla ricezione della risposta in accoglimento o diniego da parte dell'amministrazione, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

#### **ART. 6 - EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE.**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

## **ART. 7- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza alla definizione.

## **ART. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore al L. 5.000.000 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.

## **ART. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.